



IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE N. 730 /U.D.S. Co.re.Com del 04 ottobre 2018

Oggetto: annullamento, in sede di autotutela, della determinazione n. 27/U.D.S. Co.Re.Com. del 23 luglio 2018 nonché del contratto su piattaforma MEPA in data 24 luglio 2018 (REP 1112 del 24.7.2018), stipulato con la CEDAT 85, con sede in Piazza Carducci 27/28, in San Vito dei Normanni (BR), P.IVA 01322700749

PREMESSO che:

- con determinazione n. 23/U.D.S. Co.Re.Com. del 6 giugno 2018, si è disposto di accogliere la proposta del RUP (ing. Cosimo Nicchiniello) nel senso di autorizzare l'acquisizione del "*servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale, per un anno e per dodici emittenti*", mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con adozione della modalità "trattativa diretta", ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- con la medesima determinazione si è quantificato in euro trentaseimila/00 (iva esclusa) il costo del servizio biennale, nonché espressamente disposto e previsto, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni e quelle specificate nel disciplinare tecnico che costituiscono parte integrante del provvedimento 23/UDS CoReCom;
- con determinazione n. 24/U.D.S. Co.Re.Com. del 14 giugno 2018, si è provveduto alla prenotazione della spesa biennale per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, pari a complessivi euro 43920/00 (iva inclusa);
- con determinazione n. 27/U.D.S. Co.Re.Com. del 23 luglio 2018, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, sotto riserva, mediante affidamento diretto con utilizzo del MEPA (avvalendosi del supporto tecnico della piattaforma digitale di CONSIP SpA), del "*servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale*", alla società CEDAT 85, con sede in Piazza Carducci 27/28, in San Vito dei Normanni (BR), P.IVA 01322700749, con rideterminazione dell'impegno di spesa (prezzo offerto euro 35000,00 (IVA esclusa));
- con successivo atto su piattaforma MEPA in data 24 luglio 2018 è stato sottoscritto il contratto tra le parti (REP 1112 del 24.7.2018);
- a tutt'oggi la società CEDAT 85 non ha iniziato alcuna attività relativa al "*servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale*";

RILEVATO che:

- dalla documentazione agli atti dell'ufficio (documentazione MEPA) risulta che la trattativa con unico operatore economico (n. 536040) espletata con la CEDAT 85, pur riferendosi espressamente al "*servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale, per un anno e per dodici emittenti*", con chiaro ed inequivoco riferimento, quali clausole negoziali essenziali, a quelle



IL DIRIGENTE

riportate nel Foglio Patti e Condizioni e quelle specificate nel disciplinare tecnico che costituiscono parte integrante del provvedimento 23/UDS CoReCom del 6 giugno 2018, è stato, invece, insolitamente concluso con l'aggiudicazione definitiva, sotto riserva, per il seguente e sostanzialmente diverso servizio offerto dalla società CEDAT 85, giusto documento MEPA del 22 giugno 2018: *“servizi di accessibilità ai contenuti via web, audio-descrizione, servizio su appuntamento”*;

- tenendo conto delle clausole negoziali espressamente previste dall'Amministrazione e contenute nel Foglio Patti e Condizioni e quelle specificate nel disciplinare tecnico che costituiscono parte integrante del provvedimento 23/UDS CoReCom del 6 giugno 2018 e che hanno un contenuto fondamentalmente diverso dal servizio offerto dalla società CEDAT 85, si è proceduto a verificare l'oggetto sociale della medesima società come riportato dalla certificazione della Camera di Commercio di Brindisi, documento agli atti dell'ufficio;
- dalla certificazione camerale non risulta incluso nell'oggetto sociale della CEDAT 85 il *“servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale”*;

RICHIAMATA:

- la nota prot. 0014900/u dell'11 settembre 2018, notificata mediante pec alla società CEDAT 85, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento del contratto REP 1112 del 24 luglio 2018, evidenziando che l'avvio del procedimento di annullamento conseguiva alla carenza nell'oggetto sociale della medesima società delle attività utili ed oggettivamente necessario per l'espletamento del *“servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale”*, giusta consolidata e pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, sentenza n. 5182 del 2017);
- la nota in data 14 settembre 2018, notificata mediante pec all'Amministrazione, con la quale la società CEDAT 85, controdeduce in merito alla comunicazione di avvio del procedimento;

OSSERVATO:

- di non potere condividere le argomentazioni svolte dalla CEDAT 85 con la sua nota del 14 settembre 2018, in quanto: impropriamente si fa riferimento a principi di concorrenzialità in sede di una presunta gara nonostante il servizio sia stato aggiudicato con affidamento diretto; contrariamente a quanto affermato dalla CEDAT 85, sin dal primo provvedimento di acquisizione del servizio è stato espressamente disposto e previsto, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni e quelle specificate nel disciplinare tecnico che costituiscono parte integrante del provvedimento 23/UDS CoReCom; inoltre, non ha alcun rilievo per l'espletamento del *“servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale”*, che la società CEDAT 85 sia iscritta come PMI innovativa;
- pertanto, di dovere procedere, in sede di autotutela dell'Amministrazione, all'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: determinazione n. 27/U.D.S. Co.Re.Com. del 23 luglio 2018 e contratto su piattaforma MEPA in data 24 luglio 2018 (REP 1112 del 24.7.2018);



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
UNITÀ DIRIGENZIALE SPECIALE CO.RE.COM.

IL DIRIGENTE

- di riservarsi con separato atto la individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, dell'impresa oggettivamente qualificata, anche per oggetto sociale, per l'espletamento del "*servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale*", nei modi e termini previsti dal Foglio Patti e Condizioni e quelle specificate nel disciplinare tecnico che costituiscono parte integrante del provvedimento 23/UDS CoReCom del 6 giugno 2018.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

TANTO PREMESSO e, per i motivi sin qui richiamati

Determina

- 1) di annullare, in sede di autotutela, la determinazione n. 27/U.D.S. Co.Re.Com. del 23 luglio 2018 nonché il contratto su piattaforma MEPA in data 24 luglio 2018 (REP 1112 del 24.7.2018), stipulato con la CEDAT 85, con sede in Piazza Carducci 27/28, in San Vito dei Normanni (BR), P.IVA 01322700749;
- 2) conseguenzialmente di disimpegnare le somme di cui alla determinazione n. 24/U.D.S. Co.Re.Com. del 14 giugno 2018, e segnatamente: CAP 6053 – Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110 del Piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999, somme così ripartite: EF 2018 euro 21960,00 EF 2019 euro 21960,00;
- 3) di notificare, mediante pec, copia del presente provvedimento alla società CEDAT 85, con sede in Piazza Carducci 27/28, in San Vito dei Normanni (BR), incaricando il RUP (Apice Nicola) per tale adempimento, con avvertenza per detta società, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al competente giudice amministrativo o in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e termini previsti dalla legge;
- 4) di riservarsi, con separato provvedimento, l'adozione degli atti necessari per l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del "*servizio di rilevazione ed analisi dei dati delle trasmissioni televisive locali (c.d. monitoraggio): sessione generale monitoraggio e sessione pluralismo politico-istituzionale*";
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla UD Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica, nonché alla UDTRACO per gli adempimenti relativi ad amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanni Corporente